



**COMUNE DI FONTENO**

**PROVINCIA DI BERGAMO**

-----  
**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA.**

---

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore 19,30, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica con il rispetto delle indicazioni riportate nel DPCM relativo al distanziamento sociale avendo cura dell'utilizzo dei dpi .

All'appello, risultano:

	<b>Presenti/Assenti</b>
1. Donda Fabio	Presente
2. Pedretti Tiziano	Presente
3. Zon Edoardo	Presente
4. Pasinelli Michela Anna	Assente
5. Bonomelli Simona	Presente
6. Bigoni Alessandro	Presente
7. Spelgatti Daniel	Presente
8. Bertoletti Arianna	Presente
9. Marchesi Giovanni	Presente
10. Pedretti Ramon	Assente
11. Pedretti Fabio	Assente

Totale Presenti	8
Totale Assenti	3

Assiste il **VICESEGRETARIO** Comunale **DOTT. GIULIO CANEDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. DONDA Fabio – SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**IL SINDACO-PRESIDENTE** Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'oggetto posto al n. 3 dell'ordine del giorno:

Il Consiglio Comunale è ora chiamato ad approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tari approvato in data 28.09.2020 con Delibera di Consiglio n. 16. Si rende necessario adattare detto regolamento recependo le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale, TUA); per tali modifiche Il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole”;

**PRESO ATTO** che nessun Consigliere evidenzia alcuna osservazione.

**DOPO** di ché,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** l'art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate e il comma n. 682, art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTO** il comma 738, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTO** l'art. 30 del D.L. del 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge del 21 maggio 2021, n. 69, il quale prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

**VISTO** il D.lgs. del 3 settembre 2020, n. 116, recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

**VISTA E RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 settembre 2020, avente ad oggetto: “ ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI” ;

**CONSIDERATO** che il predetto D.lgs. del 3 settembre 2020, n. 116, ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale, TUA);

**DATO ATTO** che il D.lgs. del 3 settembre 2020, n. 116, è intervenuto in particolare su:

- l'articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di “rifiuto urbano”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;
- l'articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- l'articolo 198 del TUA con l'abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014) che recita “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”;

**CONSIDERATO** che il suddetto comma 649, pur non essendo stato modificato dal D.lgs. del 3 settembre 2020, n. 116, presenta forti analogie con le disposizioni inserite nel comma 10 dell'articolo 238 del TUA, le quali, in quanto disposizioni di recepimento della disciplina europea, vanno lette in combinato disposto con la vigente normativa di cui alla Legge del 27 dicembre 2013, n. 147;

**CONSIDERATO** dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28 settembre 2020 e ss.mm.ii., in ragione delle modifiche al D.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate;

**EVIDENZIATO** che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nel testo agli atti del

Servizio Tributi e messo a disposizione dei consiglieri comunali;

**RITENUTO**, quindi, opportuno procedere alle necessarie modifiche del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) al fine di tener conto delle novità normative, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune e approvare la versione aggiornata del Regolamento così come riportato nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 15 ter, del citato D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019, ove si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

**CON** voti unanimi favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti.

## **D E L I B E R A**

1. **DI MODIFICARE** per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvando la versione aggiornata del Regolamento così come riportato nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come modificato con il presente provvedimento, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio l'adozione degli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento.
5. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nelle sezioni dedicate il presente provvedimento e il regolamento allegato;

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di procedere in tempi celeri all'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

**VISTO** l'art. 134, comma 4 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti.

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

### **ATTESTAZIONI E PARERI**

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Belussi Daniela, Responsabile del Servizio Affari Generali , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica** della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  
(*f.to Belussi Daniela*)

### **ATTESTAZIONI E PARERI**

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Schiavi Valentina, Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità contabile** della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO  
(*f.to Schiavi Valentina*)

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

f.to DONDA Fabio

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. CANEDI Giulio

---

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

\*\*\*\*\*

R.G. 147

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il: 16/07/2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il Vice Segretario Comunale

f.to Dott. CANEDI Giulio

.....

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

**Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).**

**Dichiarata immediatamente eseguibile.**

Fonteno lì .....

Il Vice Segretario Comunale

Dott. CANEDI Giulio

.....

---